

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 386)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1964 (V. Stampato n. 661)

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1964*

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio 1972-73, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

Art. 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Ai coltivatori diretti, con una proprietà fino a dieci capi di bestiame bovino, sarà corrisposta una indennità pari al cento per cento del valore dell'animale abbattuto, sempre nei limiti degli stanziamenti fissati dall'articolo 1 della presente legge.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro 30 giorni da quello dell'importazione.

I criteri per la determinazione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale;

dell'Ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità — rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari — con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti fra le associazioni più rappresentative, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro della sanità su terne presentate dalle singole associazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I provvedimenti d'esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale.

Art. 3.

In ogni provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi di cui all'articolo 2, comma primo, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impe-

gnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.